



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 12 febbraio 2018

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

letta e preso atto

della delibera della Camera Penale di Lucca, che denuncia l'ennesima spettacolarizzazione di arresti e di perquisizioni con la diffusione di intercettazioni nella sola disponibilità degli organi inquirenti, in violazione degli articoli 114 e 329 c.p.p., perché gli indagati non ne sarebbero ancora venuti a conoscenza;

considerato

che la divulgazione di atti coperti dal segreto e la enfaticizzazione mediatica delle indagini si pongono in contrasto con i principi del giusto processo e con la presunzione di innocenza, che tutela anche la dignità delle persone coinvolte in un procedimento, innocenti sino a che non sia pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna;

ritenuto

che la prassi di divulgare notizie (e di rappresentare mediaticamente le operazioni con video recanti il logo delle forze di polizia) in violazione delle norme che regolano la materia tenda impropriamente a far ottenere consenso alle indagini in corso, quasi a sottolinearne l'infallibilità. Ciò provoca una inaccettabile distorsione dei principi dell'equo processo e, dunque, dell'art. 111 della Costituzione, secondo il quale la prova si forma nel contraddittorio tra le parti, dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, mentre i risultati delle indagini costituiscono meri elementi per valutare se l'accusa possa o meno essere sostenuta in giudizio;

che l'art. 111 della Costituzione prescrive, altresì, che la persona accusata di un reato sia informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa, a tutela della privacy e della dignità delle persone;

che la deviazione dai principi costituzionali e da norme del codice di rito, alla quale si assiste nel nostro Paese con disinvoltura, costituisce motivo di preoccupazione che dovrebbe coinvolgere tutti, ed in particolare gli operatori del diritto che dovrebbero fare rispettare le norme. Troppo spesso, viene trascurato l'art. 124 c.p.p., che impone loro l'obbligo di osservanza delle norme processuali anche quando l'inosservanza delle stesse non importi nullità, mentre non trovano mai applicazione gli artt. 326 e 379 bis c.p.;

che anche parte della magistratura (come da ultimo, e solo a titolo di esempio, la Presidente della Corte d'Appello di Firenze, Dott.ssa Margherita Cassano, e il Presidente del Tribunale di Torino, Dott. Massimo Terzi) ha colto i rischi del processo mediatico e della polarizzazione dell'attenzione nella fase delle indagini, per l'influenza sulla decisione e per la delegittimazione del ruolo del



giudice, spesso criticato quando la sentenza si ponga in contrasto con le aspettative determinate nell'opinione pubblica dal processo sui media;

rilevato

che sovente si ignorano le tutele poste a garanzia della funzione difensiva, previste anche dall'art. 103 c.p.p.;

esprime

alla Camera Penale "Leonardo Lapasin Zorzit" di Lucca piena solidarietà e incondizionato sostegno, condividendo le ragioni espresse nella delibera in data 10 febbraio 2018 relativa ai gravi fatti in essa denunciati;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Camera Penale di Lucca, ai Presidenti delle Camere Penali della Toscana, al Presidente del Tribunale di Lucca, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Il Segretario

Avv. Francesco Petrelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Petrelli'.

Il Presidente

Avv. Beniamino Migliucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beniamino Migliucci'.